

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI, DOCUMENTO NORMATIVO DINAMICO IN EVOLUZIONE CONTINUA

Il Codice di prevenzione incendi, Co.p.i., è un'ottima enciclopedia di sicurezza contro l'incendio.

E ci aspettavamo, già dalla nascita, nel 2015, che un documento così complesso non fosse uno strumento progettuale perfetto.

Ad esempio, quando i tentativi di applicare il D.M. 3 agosto 2015 prima versione, nel caso di modifiche ad attività esistenti, erano resi vani a causa delle oggettive difficoltà interpretative e di applicazione, si rafforzava la convinzione circa l'inapplicabilità del Co.p.i. ad alcune attività soggette alla procedura di conformità antincendio.

In particolare la controversa definizione di corridoio cieco, la larghezza minima ammessa per le vie di esodo verticali (1.200 mm), la non ammissibilità, ai fini dell'esodo, delle rampe aventi pendenza superiore all'8%; le limitazioni al compartimento multipiano (ammesso solo fino ad una quota di +12 m), la valutazione dei depositi all'aperto, la mancanza di elementi di tipo quantitativo atti alla definizione del fattore $\delta\alpha$ che poteva condurre a valutazioni non coerenti del rischio incendio, l'eccessiva richiesta di mezzi di estinzione portatili, solo per citarne alcune.

La complessità applicativa che frequentemente emergeva non appena si passava dall'affascinante livello di esposizione accademica a quello della progettazione reale, la scarsa disponibilità culturale al cambiamento, oltre al percepito aumento di responsabilità da parte dei progettisti, hanno rallentato, in maniera significativa, la diffusione dell'utilizzo del Co.p.i. smorzandone l'efficacia e svilendone le finalità.

Prova ne sia che il numero di professionisti antincendio che hanno tenuto vivo il requisito con gli aggiornamenti obbligatori, a tutt'oggi, pare si sia più che dimezzato.

A superare queste oggettive difficoltà, nel 2019, è stato emanato il D.M. 18 ottobre 2019, definito anche "release 250", che ha consentito, in chiusura d'anno, di eliminare il doppio binario per le attività, comprese nel relativo campo di applicazione, che non erano già dotate di norme prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

Il D.M. 18 ottobre 2019 è stata dunque la prima profonda e sostanziale riscrittura dell'allegato tecnico al Co.p.i., finalizzata a risolvere le criticità emerse e segnalate nei primi quattro anni di applicazione,

in ordine, soprattutto, alla determinazione dei profili di rischio (G.3) all'esodo (S.4), alla compartimentazione (S.3), e al controllo dell'incendio (S.6).

Successivamente, con il D.M. 6 aprile 2020, oltre all'approvazione della R.T.V. 9 applicabile agli gli asili nido, sono state apportate, nell'allegato 2, alcune modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, relativamente ad alcuni errori materiali, con riferimento alle R.T.V. V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico-alberghiere e V.7 attività scolastiche.

A seguito delle modifiche normative il quadro applicativo del Co.p.i. è quello rappresentato nello schema.

| TIPOLOGIA DI ATTIVITA' | PROGETTAZIONE NUOVE ATTIVITA' | MODIFICHE.AMPIAMENTI DI ATTIVITA' ESISTENTI |
|--|--|--|
| <p>Attività soggette, all.to I D.P.R. 151.11</p> <p><u>1. senza R.T.V.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 9; 14; • da 19 a 40; • da 42 a 47; • da 50 a 54; • 56; 57; 63; 64; • 69 (limitatamente alle attività ove non sia prevista la vendita e l'esposizione di beni); • 70; 73; 75 (limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili); • 76 <p><u>2. con R.T.V.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 75, autorimesse V.6; (con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili). | <p>Eliminazione del c.d. «doppio binario», <u>applicazione obbligatoria del Co.p.i.</u></p> <p>(44 attività soggette)</p> | <p>Il progettista sceglie tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Applicazione Co.p.i. alla sola modifica .ampliamento; <input type="checkbox"/> Applicazione Co.p.i. all'intera attività; <input type="checkbox"/> Se il Co.p.i. non è compatibile con l'esistente → applicazione dei criteri generali di p.i. (metodo tradizionale). |
| <p><u>1. con R.T.V.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 66, alberghi V.5; (con esclusione delle strutture all'aria aperta e dei rifugi alpini); • 67, scuole V.7, asili nido V.9; • 69, att. commerciali V.8 (limitatamente alle attività ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni); • 71, uffici V.4; • 68, strutture sanitarie, V.11; • 72, edifici tutelati - D.lgs. 42.2004 - contenenti musei, biblioteche.... aperti al pubblico, V.10; • 72, edifici tutelati - D.lgs. 42.2004 - contenenti altre attività dell'all.to I D.P.R. 151.11, V.12. | <p>Possibile il c.d. «doppio binario», il progettista sceglie tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Co.p.i.; <input type="checkbox"/> «vecchie» regole tecniche prescrittive di prevenzione incendi. <p>(6 attività soggette)</p> | |
| <p>Attività sotto soglia di assoggettabilità o non elencate nell'all.to I D.P.R. 151.11</p> | <p>Il Co.p.i. può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali o ai criteri generali di sicurezza antincendio</p> | |

Dopo più di un anno e mezzo, il D.M. 24 novembre 2021, pubblicato in G.U. del 2 dicembre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, modifica, a volte radicalmente, la precedente versione del Co.p.i..

Chiaro che, per le attività già progettate o conformi al D.M. 18 ottobre 2019, in base all'articolo 2 del nuovo decreto, non è richiesto alcun adeguamento.

Ecco, molto sinteticamente, le modifiche apportate.

- **Modifiche al capitolo G.1: Generalità. Termini, definizioni e simboli grafici del D.M. 3 agosto 2015.**

La quota del compartimento multipiano diventa quella che determina le soluzioni più gravose per la progettazione dell'attività, e non deve più essere riferita al dislivello maggiore in valore assoluto.

Esempio: edificio con 1 piano interrato (quota di piano -3 m) e 5 piani fuori terra (quota di piano +12 m), con profilo di Rvita A2. Nel caso di compartimento multipiano la quota da considerare è -3 m e non +12 m, in quanto la superficie massima lorda del compartimento ammessa secondo la tabella S.3-6 potrà essere al massimo 8.000 m² anziché i precedenti 64.000 m².

L'uscita finale immette all'esterno non più solo verso luogo sicuro, ma anche verso luogo sicuro temporaneo, consentendo così di regolarizzare le verifiche richieste per l'esodo nei paragrafi S.4.8.2 e S.4.8.9.

Viene aggiunta la definizione di "struttura vulnerabile" in condizione d'incendio, precedentemente non riportata, allineandola alla descrizione, già presente, del paragrafo S.2.8.3.

- **Modifiche al testo della Sezione S: Strategia antincendio del D.M. 3 agosto 2015.**

A ciascuno dei paragrafi S.1.4, S.3.4, S.6.4, S.8.4, S.9.4, viene aggiunta la dicitura chiarificatrice "Il livello di prestazione I della presente misura antincendio non richiede l'applicazione di soluzioni progettuali." Rimangono esclusi dalla precisazione i paragrafi S.2 e S.10 perché, in questi casi, il livello di prestazione I richiede l'applicazione di soluzioni progettuali conformi o alternative.

Il D.M. 24 novembre 2021 predispone il Co.p.i. al recepimento della R.T.V. "Chiusure d'ambito", pare di imminente emanazione, bannando i riferimenti alla guida tecnica "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili".

Il tema dell'incendio in facciata, riproposto dai recenti drammatici eventi, necessita infatti di chiari e definiti provvedimenti normativi cogenti.

Viene consentita, ai fini della sola compartimentazione, l'assenza di idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero fra edifici diversi. In tal caso gli stessi saranno assimilati a porzioni del medesimo compartimento.

Deve pertanto essere adeguatamente valutato il profilo R_{vita} , verificato il rispetto della massima superficie lorda del compartimento, con riferimento alla tabella S.3-6, e calcolato il carico d'incendio specifico di progetto secondo il paragrafo S.2.9, valutando con attenzione quale sia la superficie lorda A del compartimento da considerare in tale calcolo.

La dimensione del compartimento, così incrementata, influenzerà anche le misure Controllo dell'incendio (S.6) tabella S.6-2, Rivelazione ed allarme (S.7) tabella S.7-2, Controllo di fumi e calore (S.8) tabella S.8-2 e Operatività antincendio (S.9) tabella S.9-2.

Il sistema di comunicazione bidirezionale da installare negli spazi calmi, per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza ai soccorritori, è considerato impianto di sicurezza a tutti gli effetti. Dovrà pertanto essere oggetto della strategia S.10 "Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio" e dovrà garantire oltre al livello di prestazione 1 (la regola d'arte), l'autonomia minima e l'interruzione dell'alimentazione elettrica di sicurezza indicate in tabella S.10-2 per "altri impianti".

- **Modifiche alle tabelle della Sezione S: Strategia antincendio del D.M. 3 agosto 2015**

Nella tabella S.1-8 relativa alla "Classificazione in gruppi di materiali per impianti", vengono introdotte condizioni (realizzazione di IRAI di livello III) che consentono di declassare le prestazioni richieste per le canalizzazioni e per i cavi. In assenza di tali condizioni, i cavi per energia ordinari, ammessi per un livello di rischio incendio basso, classificati Eca, saranno consentiti solo in caso di posa singola.

Nella tabella S.4-15 relativa al "Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero" l'affollamento dell'ambito servito che richiede la presenza della terza uscita indipendente viene elevato da 150 a 200 occupanti.

Il D.M. 24 novembre 2021 predispone il Co.p.i. di prevenzione incendi al recepimento della R.T.V. "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico", in fase di avanzata cottura, inserendo

nelle tabelle S.4-27, S.4-28, S.4-29 e S.4-32, indicazioni puntuali riferite a densità di affollamento (elevata) $> 0,7$ p/m².

Nella tabella S.8-2 viene eliminato qualsiasi riferimento alla presenza o meno di occupanti ai fini dell'attribuzione del livello di prestazione I per la misura "Controllo di fumi e calore", che non richiede, come già osservato, l'applicazione di alcuna soluzione progettuale.

Sono quindi ammessi, in regime di soluzione conforme, compartimenti interrati destinati a spogliatoi, aree di relax, locali di servizio, centri benessere, ecc. e compartimenti ubicati anche a piani fuori terra, con esigenze di controllo dell'aria o ad atmosfera controllata (camere bianche, laboratori di ricerca, sale server, sale operatorie, ecc.) anche privi di aperture di smaltimento di fumo e calore realizzate secondo i tipi di dimensionamento di cui alla tabella S.8-5, nel rispetto dei criteri di attribuzione residui di cui alla tabella S.8-2 (limitazioni alla superficie, al carico d'incendio specifico e alla tipologia di lavorazione).

- **Modifiche alla Sezione V: Regole tecniche verticali del D.M. 3 agosto 2015**

Sono state corrette alcune incongruenze nelle tabelle delle R.T.V. uffici (V.4), autorimesse (V.6), e scuole (V.7):

- uffici fino a 800 occupanti, classificati OB, la protezione esterna assicurata dalla rete idranti non è più richiesta;
- autorimesse private (SA), di superficie fino a 1.000 m² (AA) con quota di tutti i piani h compresa fra -5 m e 12 m (HB), la comunicazione verso altre attività, in prevalenza non aperte al pubblico (ad esempio con il condominio), può avvenire mediante porta E30, inoltre per autorimesse pubbliche (SB), classificate HB, di superficie compresa fra 5.000 e 10.000 m² (AC), è richiesto il livello di prestazione IV per il controllo dell'incendio (ad esempio la realizzazione dell'impianto sprinkler) nel caso di autorimesse chiuse (correzioni già anticipate nella Circolare 17496 relativa alle autorimesse di superficie < 300 m²). Riscritto anche il paragrafo V.6.5.8 relativamente all'accesso all'autorimessa tramite montauto;
- attività scolastiche con oltre 800 occupanti, classificati OD OE, la protezione esterna assicurata dalla rete idranti non è più richiesta nel caso di quota dei piani h fino a 12 m (HA);

- riscritto il paragrafo V.11.3 relativamente alla descrizione delle aree classificabili TM2, per renderlo più comprensibile, ma senza apportare modifiche di sostanza.

E non illudiamoci che sia finita qui!

Il Co.p.i. è un documento dinamico e come tale si presta a quelle modifiche suggerite dal mondo professionale, da quello imprenditoriale e dalla regola dell'arte che evolve, tutte finalizzate all'economicità degli investimenti senza la compromissione dei livelli di sicurezza.

Bortolo Balduzzi

Commissione Sicurezza